



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze della Formazione nelle organizzazioni

Laurea triennale	Scienze della Formazione nelle organizzazioni
Interclasse:	L19 (Scienze dell'educazione e della formazione) e L24 (Scienze e tecniche psicologiche)
Dipartimento:	Filosofia, Pedagogia e Psicologia

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento, in base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e della Legge n. 240/2010, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica ai sensi dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, gli obiettivi formativi, i contenuti, gli aspetti organizzativi e di funzionamento del Corso di laurea interclasse in *Scienze della Formazione nelle organizzazioni*, classe L19 - Scienze dell'educazione e della formazione e L24 - Scienze e tecniche psicologiche, istituito presso l'Università degli Studi di Verona.

Art. 2. - Obiettivi formativi

Il corso di laurea in *Scienze della Formazione nelle Organizzazioni* si propone di sviluppare le conoscenze e le competenze di base del sapere psicologico e pedagogico in modo integrato per i diversi ambiti disciplinari, al fine di costituire le fondamenta indispensabili e trasversali per ogni sviluppo professionale nelle più diverse applicazioni e in vari ambiti di intervento nell'apprendimento e nella formazione degli adulti. Si propone di far maturare la capacità di leggere e analizzare le esigenze di apprendimento e di fornire risorse per la gestione di adeguati interventi rivolti alla persona, al gruppo, alle organizzazioni (nei contesti istituzionali, territoriali e di comunità, organizzazioni pubbliche e private, profit e non-profit; di servizi integrati e di rete).

Lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze possono essere riconducibili a due aree:

- competenze relative a progettare la formazione quindi svolgere ricerche di analisi della domanda e di analisi dei bisogni, sviluppare programmi formativi adeguati e coerenti in termini di obiettivi, contenuti e setting, metodi, materiali, ruoli, costruire sistemi di valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo individuale e di cambiamento organizzativo che la formazione stessa si propone;
- competenze relative a fare formazione in aula e fuori aula, di gruppo e individualizzata, ovvero assumere il ruolo di docente e gestire la relazione di apprendimento; assumere il ruolo di guida e controllo dei processi di cambiamento; utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di formazione a distanza quali il web-training.

Il profilo professionale sarà caratterizzato da competenze spendibili in differenti contesti professionali:

- istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private di produzione e servizi;
- enti ed agenzie formative, enti convenzionati e cooperative coinvolti nella produzione ed offerta di servizi nell'ambito sociale, educativo e dell'assistenza;
- organizzazioni ed enti non-profit, associazioni, istituzioni e servizi scolastici.

Il laureato a conclusione del percorso universitario sarà in grado di dimostrare di:

- avere acquisito **conoscenze e capacità di comprensione** dei principali processi che attivano apprendimento e dei contesti organizzativi nei quali si realizza la formazione, riconoscendo in particolare l'interazione tra processi psicologici, pedagogici, sociali e contestuali.
- **Saper applicare conoscenze e capacità di comprensione** dimostrando un approccio professionale al lavoro formativo con adulti e competenze adeguate per:
 - effettuare analisi della domanda e dei bisogni formativi di persone, gruppi e organizzazioni.

- trasformare in obiettivi formativi la domanda e i bisogni emersi da persone, gruppi e organizzazioni
- formulare progetti e azioni formative per singoli, gruppi e organizzazioni
- promuovere interventi atti al cambiamento di atteggiamenti o di convinzioni di individui e/o gruppi in contesti organizzativi
- costruire strumenti di valutazione di processi e di esiti degli interventi
- monitorare e modificare in itinere gli obiettivi e le azioni
- predisporre e condurre azioni di valutazione dei programmi formativi
- utilizzare efficacemente metodi e strumenti per la raccolta e l'analisi dei dati
- effettuare analisi dei contesti organizzativi dal punto di vista della struttura formale, economica e della cultura (individualista/collettivista)
- analizzare e costruire la relazione committente/consulente per favorire lo sviluppo di azioni per la crescita professionale di singoli, gruppi e organizzazioni
- costruire le azioni formative sulla base di una ottimale negoziazione tra le richieste e le proposte
- sviluppare attività negoziale e di mediazione tra singoli, gruppi e organizzazioni
- facilitare e differenziare le possibilità di comunicazione tra singoli, gruppi e organizzazioni in funzione dello sviluppo e del benessere
- utilizzare consapevolmente gli strumenti informatici e le tecnologie della comunicazione a supporto delle azioni progettuali e della creazione di ambienti di apprendimento, anche attraverso l'uso della rete;

Sono previsti contesti di apprendimento nei quali agli studenti si richiede l'utilizzazione e l'applicazione di strumenti teorici e metodologici. La verifica dell'apprendimento avverrà tramite prove scritte e/o orali.

- Aver sviluppato la **capacità di raccogliere e interpretare dati** (sui contesti e processi di apprendimento ma anche su di sé e sulle proprie modalità di relazione) e di individuare criteri utili a formulare giudizi autonomi e riflessioni sulle dimensioni sociali, scientifiche ed etiche implicate nei processi di apprendimento e formazione. Sono previsti contesti di apprendimento nei quali agli studenti si richiede l'analisi e la valutazione di ambienti formativi. La verifica dell'apprendimento avverrà mediante la produzione e discussione di un elaborato.
- Aver sviluppato la **capacità di comunicare in modo efficace** informazioni, idee, problemi e piste di soluzioni ai diversi interlocutori anche con l'utilizzo di una o più lingue straniere. Sono previsti contesti di apprendimento a forte intensità intersoggettiva (es., esercitazioni di gruppo e simulazioni) per facilitare l'interazione dialettica tra gli studenti, allo scopo di incrementare le competenze di confronto e negoziazione. La verifica dell'apprendimento avverrà mediante prove congruenti rispetto alle situazioni di apprendimento attivate.
- Aver sviluppato la **capacità di promuovere consapevolezza** sui processi che regolano l'interazione nei gruppi e di agevolare un'interazione virtuosa tra singoli, gruppi e organizzazioni. Sono previsti contesti di apprendimento che promuovano la capacità di analisi dell'esperienza e di applicazione di modelli che consentono di cogliere gli elementi strutturanti un contesto formativo. La verifica dell'apprendimento avverrà mediante prove congruenti alle caratteristiche delle situazioni di apprendimento attivate.
- Aver acquisito gli strumenti teorici e pratici per apprendere continuamente dall'esperienza e dalla partecipazione a comunità professionali in un'ottica di sviluppo personale e professionale. Sono previste lezioni che esplicano i nuclei concettuali delle discipline e la verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante prove scritte e/o orali.

Art. 3 - Profili e sbocchi occupazionali

Il corso prepara professionisti nella Formazione e nelle Scienze e Tecniche Psicologiche/Pedagogiche in contesti lavorativi ed educativi (che potranno accedere alla selezione per l'Albo B degli Psicologi). Il conseguimento della Laurea, oltre a consentire l'accesso alla Laurea Magistrale intercalasse consente l'accesso all'esercizio della libera professione come esperto di scienze e tecniche psicologiche/pedagogiche e l'accesso all'esercizio della libera professione in ambito formativo. Il laureato in *Scienze della Formazione nelle organizzazioni* potrà

impegnarsi in qualità di formatore, tutor, facilitatore di processi di apprendimento con persone adulte presso istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private di produzione e servizi; enti ed agenzie formative; enti convenzionati e cooperative coinvolti nella produzione ed offerta di servizi nell'ambito sociale ed educativo; organizzazioni ed enti non-profit, associazioni, istituzioni e servizi scolastici.

Alcuni esempi di sbocchi occupazionali: esperto in processi formativi, formatore scientifico, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, psicologo sociale, pedagogista, analista di organizzazione del lavoro, analista mansioni, consigliere di orientamento scolastico e professionale, esperto informazione per i giovani esperto regionale orientamento al lavoro, orientatore per gli studi universitari, orientatore per le scuole superiori, orientatore scuola-lavoro, insegnante nei corsi di qualificazione professionale, pianificatore di progetti, coordinatore di settore nella formazione, coordinatore progettista nella formazione, esperto nuove tecnologie per l'insegnamento, formatore specialista di contenuti, progettista corsi di formazione, esperto nell'integrazione dei disabili, insegnante di sostegno, insegnante nelle scuole per diversamente abili, istruttore per disabili, specialista nell'integrazione scolastica dei disabili, insegnante nei corsi di qualificazione professionale, responsabile sistemi e-learning (distance learning manager).

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):

- Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)
- Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
- Sociologi - (2.5.3.2.1)
- Psicologi del lavoro e delle organizzazioni - (2.5.3.3.3)
- Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili - (2.6.5.1.0)
- Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale - (2.6.5.3.1)
- Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)
- Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)
- Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)

Art. 4 - Accesso a studi ulteriori

I laureati in *Scienze della Formazione nelle organizzazioni* possono accedere a Master di I livello, a lauree magistrali (con speciale riferimento alle: LM51 e LM57) e a corsi di perfezionamento. Inoltre, la L-24 permette l'iscrizione all'Albo B degli Psicologi, previo tirocinio obbligatorio ed esame di Stato.

Art. 5 – Collegio Didattico

l'organo istituito all'interno del Dipartimento che tipicamente coordina e gestisce le attività didattiche di un singolo corso di studio o, in casi ben motivati e documentati, di più corsi di studio, anche di classi diverse, purché affini dal punto di vista scientifico-culturale è il *Collegio Didattico* di *Scienze della Formazione nelle organizzazioni*.

Il Collegio è composto dai professori ordinari e associati afferenti al Corso di laurea, dai professori aggregati, dai docenti affidatari di insegnamento, supplenti e a contratto, e da una rappresentanza eletta degli studenti iscritti al Corso di laurea. I professori aggregati, supplenti e a contratto fanno parte del Collegio per la durata dell'anno accademico nel quale è stato loro conferito l'insegnamento; i rappresentanti degli studenti fanno parte del Collegio per la durata del loro mandato, fissato dall'apposito Regolamento di Ateneo. Il Presidente viene eletto da tutti i componenti del Collegio Didattico. Nelle adunanze del Collegio funge da segretario un componente del Collegio, a rotazione annuale.

Art. 6 - Requisiti di ammissione al corso

Per accedere al corso di laurea triennale in *Scienze della Formazione nelle organizzazioni* gli studenti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o equipollente

titolo straniero. Sono richieste, inoltre, come necessarie per il percorso di studio proposto, capacità di comprensione dei testi e di argomentazione, che verranno verificate attraverso prove oggettive. Per coloro che non abbiano superato tali prove, è prevista l'attivazione di corsi e/o laboratori.

Art. 7 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

I titoli di studio conseguiti all'estero, in Paesi con i quali vigono trattati bilaterali di riconoscimento, vengono dichiarati dal Rettore, a tutti gli effetti, equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università; in tutti gli altri casi il Collegio Didattico è responsabile del riconoscimento degli studi compiuti all'estero e dei CFU acquisiti da uno studente dell'Università presso una Università o un Istituto di istruzione superiore di uno stato estero.

Art. 8 - Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale

Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di crediti (di seguito denominati CFU) non superiore a quaranta e non inferiore a venti per ogni anno.

Possono fruire del regime di studi a tempo parziale (*part-time*) tutti gli studenti che presentino domanda entro il 1° settembre di ogni anno.

Lo studente mantiene lo *status* di studente *part-time* sino a sua richiesta specifica di ripristino del regime di studi a tempo pieno (*full-time*), da presentarsi entro il 1° settembre di ogni anno.

Il regime di studi *part-time*, disciplina esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici, permettendo allo studente di conseguire il titolo di studio, senza ricadere nella condizione di fuori corso, per il doppio della durata normale del corso stesso, equivalente a sei anni.

L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale (*part-time*) non può modificare la durata normale del corso di studi, che ai fini giuridici è di tre anni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in ordine al regime di studi *part-time*, si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per gli studenti impegnati a tempo parziale.

Art. 9 - Manifesto annuale degli studi e Guida dello studente

Il Collegio Didattico predispone annualmente il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico, da proporre in tempo utile al Consiglio di Dipartimento; in esso vengono specificati tutti gli elementi richiesti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Il Collegio Didattico individua annualmente le informazioni da inserire nella *Guida dello studente* relativa al successivo anno accademico, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto dei requisiti e degli indicatori di trasparenza richiesti. Essa contiene, in particolare:

il testo aggiornato del presente Regolamento didattico;

l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del Corso di laurea;

- a) il testo aggiornato del presente Regolamento didattico;
- b) l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del Corso di laurea;
- c) il programma dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative;
- d) il calendario delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali;
- e) i nominativi dei docenti e dei loro collaboratori, nonché i loro recapiti presso la struttura didattica di appartenenza;
- f) l'orario e le modalità di ricevimento degli studenti da parte dei docenti;
- g) i nominativi dei rappresentanti degli studenti e i loro recapiti, salvo indicazione contraria degli interessati;
- h) l'indicazione degli uffici, dei servizi e degli organi appartenenti alla struttura didattica, nonché la loro composizione;
- i) l'indicazione degli orari di apertura degli uffici e dei servizi della struttura didattica;
- j) la localizzazione della sede della struttura didattica.

Art. 10 - Calendario didattico, orario delle lezioni e relativi obblighi dei docenti

Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di norma, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre, nel rispetto del calendario di Ateneo stabilito annualmente dal Senato Accademico.

Il Collegio Didattico, considerate le esigenze di funzionalità dei percorsi didattici di propria competenza, sentiti i rappresentanti degli studenti al fine di verificare un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, formula al Consiglio di Dipartimento le proposte per lo svolgimento delle attività formative.

Il Dipartimento, sentito il Collegio didattico stabilisce, nel rispetto del Manifesto generale degli studi, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove di verifica, uditi i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

L'orario delle lezioni deve essere reso noto almeno 30 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi. Le date delle prove di verifica sono rese note con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della sessione di esami.

Il numero annuale delle sessioni d'esame è pari a tre. Il Dipartimento, su proposta del Collegio Didattico, definisce modalità e tempistiche delle prove di valutazione e promuove attività integrative e di supporto agli studenti, atte a migliorarne il successo formativo. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

I docenti, di norma, non possono impartire più di sei ore settimanali di lezione per ogni corso di insegnamento, distribuite in almeno due giorni. Ciascun docente è tenuto ad indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle ulteriori disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento, i docenti sono tenuti ad informare tempestivamente gli studenti e il Presidente del Collegio Didattico, tramite gli Uffici di segreteria della struttura didattica, e a comunicare ai medesimi, nel contempo, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

Previa autorizzazione del Presidente del Collegio Didattico, i docenti possono temporaneamente derogare alle disposizioni relative alla distribuzione settimanale delle ore di lezione per recuperare lezioni non tenute, per sostituire docenti assenti o impediti, o per fare fronte ad impegni accademici sopravvenuti. Ulteriori deroghe, riferite ad interi periodi di attività didattica, possono essere autorizzate soltanto dal Collegio Didattico, previa verifica delle conseguenze sulla ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

Art. 11 - Ricevimento degli studenti

In base al Regolamento didattico di Ateneo, art. 30, i docenti sono tenuti ad assicurare il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente dai Collegi Didattici prima dell'inizio dell'anno accademico.

I Presidenti dei Collegi Didattici assicurano l'adeguata pubblicizzazione degli orari di ricevimento dei docenti.

Art. 12 - Programmazione dell'attività didattica

I piani didattici proposti definiscono l'articolazione degli insegnamenti e determinano, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti ad ogni attività formativa. L'articolazione delle attività formative è disegnata in conformità all'ordinamento del corso, che ripartisce i crediti tra gli ambiti e i settori scientifico disciplinari previsti nella Classe L19 - Scienze dell'educazione e della formazione e dalla classe L24 – Scienze e tecniche psicologiche.

Il Collegio Didattico determina annualmente la ripartizione degli insegnamenti nel triennio, predisponendo il Piano degli Studi del Corso di laurea in *Scienze della Formazione nelle organizzazioni* (vedi Tabella 1), secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, nel quadro dettagliato delle attività formative, in modo da rispettare la attribuzione dei crediti alle diverse tipologie di attività formative del corso di studi.

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento didattico del corso di studio, l'articolazione della programmazione dell'attività didattica è suscettibile di modifiche per quanto riguarda la ripartizione degli insegnamenti nei periodi di studio, l'attivazione di eventuali esercitazioni, corsi di laboratorio, seminari, tirocini, stage coordinati ai corsi già previsti e l'introduzione di eventuali sbarramenti e propedeuticità tra gli insegnamenti. Queste informazioni sono parte integrante della programmazione dell'attività didattica.

Art. 13 - Offerta formativa

Il Piano di studio del Corso di laurea in *Scienze della Formazione nelle Organizzazioni* prevede che lo studente, al momento dell'immatricolazione, indichi la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio; può comunque modificare la sua scelta, previa presentazione di una domanda

motivata al Collegio Didattico per l'approvazione. La scelta deve però diventare definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno (cfr. art. 1, comma 3 del DM 16/3/2007). In base alla scelta operata, lo studente è tenuto a seguire il percorso indicato dal relativo Piano di Studi.

L'eventuale distribuzione degli studenti per quanto riguarda gli insegnamenti, nel caso in cui il numero degli iscritti ponesse l'esigenza di attivare insegnamenti paralleli, è definita per lettera alfabetica, al fine di operare un'equa distribuzione.

Gli studenti sono tenuti a seguire il Piano di studi previsto al momento dell'immatricolazione. Nel caso desiderino seguire un piano di studi personalizzato (comunque conforme all'ordinamento del corso), devono farne richiesta alla struttura didattica che, ai fini dell'approvazione, valuta la congruenza del piano di studi rispetto all'ordinamento didattico. Una volta approvato il piano di studi personalizzato, lo studente è tenuto ad attenersi ad esso. Qualsiasi variazione successiva deve essere subordinata ad un'approvazione ulteriore della struttura didattica.

Gli studenti sono tenuti a rispettare la suddivisione dei corsi nell'arco dei triennio. In specifico: a) uno studente iscritto al primo anno può sostenere gli esami del secondo anno a condizione di aver già superato tutti gli insegnamenti del primo; b) uno studente iscritto al secondo anno può sostenere indifferentemente gli esami del primo e del secondo anno, ma potrà sostenere esami del terzo anno solamente a condizione di aver superato tutti gli esami del primo e del secondo; c) uno studente iscritto al terzo anno può sostenere qualsiasi esame. Sono esclusi da tale limitazione i crediti in ambito D e F.

Art. 14 - Modalità di svolgimento della didattica

Il Consiglio di Dipartimento elabora annualmente il programma delle attività didattiche, definendo l'articolazione degli insegnamenti, nonché individuando, con l'accordo dei docenti interessati, i responsabili degli insegnamenti e delle diverse attività formative. Il Consiglio di Dipartimento valuta e approva le proposte formulate dai docenti sui contenuti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e degli esami.

Le forme di svolgimento della didattica possono comprendere:

- Lezioni in presenza e/o in teledidattica (6 ore per CFU)
- Esercitazioni e attività di laboratorio (12 ore per CFU)
- Seminari (6 ore per CFU)
- Tirocinio e stage (25 ore per CFU)

I programmi e le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative, e la loro articolazione secondo le varie forme possibili di svolgimento della didattica, saranno predisposte prima dell'inizio di ogni anno accademico e rese tempestivamente pubbliche sulla pagina web di Ateneo.

Art. 15 - Esami di profitto

Con riferimento al Regolamento didattico di Ateneo, art. 21, in base a quanto disposto dal Regolamento didattico del Corso di laurea in *Scienze della Formazione nelle organizzazioni*, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o di esito negativo.

Gli esami di profitto possono svolgersi in un'unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove. Della predisposizione della prova pratica e/o scritta e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione di esame. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove scritte, pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso, o alla fine di ciascun modulo, ove il corso sia organizzato in moduli, o alla conclusione del corso medesimo. Per ogni insegnamento c'è una sola prova di accertamento verbalizzata e dunque un solo voto; questo vale anche per i corsi integrati.

Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzato con esito positivo.

Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati.

Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento degli esami, e l'attribuzione dei crediti relativi, è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni, estiva (giugno - luglio), autunnale (settembre) ed invernale (gennaio - febbraio dell'anno successivo); ognuna prevede due appelli. Durante il

periodo di esami le lezioni tacciono. Non esiste un numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni. Lo studente che si sia ritirato dall'esame o non l'abbia superato può ripresentarsi all'appello successivo. Nella sessione invernale si possono sostenere tutti gli esami dei corsi del primo semestre, oltre a quelli degli anni precedenti. Ulteriori sessioni potranno autonomamente essere stabilite dal Collegio Didattico, entro finestre prestabilite, al fine di non sovrapporre di norma gli esami alle lezioni. Sarà poi ogni singolo docente che a sua discrezione stabilirà il ricorso o meno a tali appelli straordinari.

Per quanto concerne l'attribuzione di ogni singolo esame alle sessioni ufficiali è stabilito che gli esami sostenuti dal 1 aprile al 31 luglio sono attribuiti alla sessione estiva; gli esami sostenuti nel periodo 1 agosto - 31 dicembre sono attribuiti alla sessione autunnale; gli esami sostenuti nel periodo 1 gennaio - 31 marzo sono attribuiti alla sessione invernale.

I CFU acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 16 - Commissioni esami di profitto

Con riferimento al Regolamento didattico di Ateneo, art. 22:

- Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Presidente del Collegio Didattico, su proposta dei titolari degli insegnamenti, di norma all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre.
- Le commissioni sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, deve essere titolare dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più titolari di insegnamento. L'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di disciplina affine. Il verbale d'esame è firmato dal Presidente della Commissione.
- Per ciascuna commissione deve essere nominato almeno un membro supplente, per il caso di impedimento o assenza di membri effettivi diversi dal titolare dell'insegnamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, questi è sostituito da un altro professore ufficiale, nominato dal Presidente del Collegio didattico.
- Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali. Il verbale d'esame, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso dal presidente della commissione agli uffici competenti entro 30 giorni dalla data di produzione del verbale d'esame

Art. 17 - Tirocini e stage

Le attività di tirocinio e stage sono finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolar utilità per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'acquisizione di abilità specifiche d'interesse professionale. Tali attività si svolgono in Aziende ed Enti accreditati presso l'Ateneo, sotto la diretta responsabilità di un singolo docente. Alle attività di tirocinio sono attribuiti n. 10 CFU (pari a 250 ore).

Sarà a disposizione degli studenti un tutor di riferimento per quel che riguarda i rapporti con il territorio, gli enti e le istituzioni convenzionati e non, che a vario titolo possono interagire con studenti e docenti.

Art. 18 - Attività a scelta dello studente (D.M. 270/04, art. 10 comma 5 lettera a)

Una quota di crediti corrispondenti all'attività formativa dell'intero triennio, determinata dal presente Regolamento in 12 CFU, è riservata alla scelta autonoma dello studente. Questa scelta può essere orientata verso corsi/esami non seguiti/sostenuti in precedenza o verso altre attività (seminari, convegni, corsi di formazione, etc.) ritenute dal Collegio Didattico coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi.

Art. 19 - Prova finale per il conseguimento del titolo

La prova finale (2 CFU) consisterà in un elaborato individuale (analisi teorica di un tema, analisi critica di dati empirici, rassegna bibliografica ragionata, relazione su un'esperienza, argomentata

valutazione di un progetto formativo) che testimoni padronanza di teorie e tecniche relative ad uno o più ambiti del corso di studio.

Lo studente deve depositare presso l'U.O. Carriere Studenti, entro i termini stabiliti, un apposito modulo, contenente l'indicazione del titolo dell'elaborato sottoscritto dal docente relatore. Può essere relatore ogni docente del Collegio Didattico, purché lo studente abbia superato un esame in una disciplina del settore scientifico disciplinare di afferenza del docente stesso. Spetta allo studente, al momento della consegna in segreteria dell'elaborato finale firmato dal relatore, verificare di aver acquisito i 178 CFU necessari per accedere alla discussione dell'elaborato finale. Le commissioni sono nominate dal Presidente del Collegio Didattico e sono composte da non meno di cinque docenti dell'Ateneo per gli esami di laurea e di diploma di specializzazione, da non meno di sette docenti dell'Ateneo per quelli di laurea magistrale; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Per la determinazione del voto di laurea la media dei voti d'esame è calcolata tenendo conto di tutte le prove, in qualsiasi ambito del piano di studio individuale siano inserite, che diano luogo a un voto espresso in trentesimi. Tale media è ponderata in base al numero di CFU corrispondenti a ciascuna prova.

Le commissioni dispongono di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Art. 20 – Forme di tutorato

Il tutorato è volto a guidare gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a contribuire al superamento delle difficoltà individuali.

Il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia mette a disposizione degli studenti di tutti i corsi forme di tutorato definite annualmente secondo le esigenze specifiche individuate dai singoli Corsi di laurea.

Art. 21 - Norme per i trasferimenti e passaggi

Il Collegio Didattico è competente per il riconoscimento dei crediti conseguiti dallo studente, con relativo punteggio, in altri Corsi di Laurea. In caso di trasferimento dello studente da altro Corso di laurea, questo può avere luogo solo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla Sede di provenienza, che certifichi gli esami sostenuti, con relativo voto ottenuto e crediti maturati. L'assegnazione all'anno di corso, il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami sostenuti sono stabiliti sulla base della congruenza tra il Corso di laurea di provenienza e il Corso di laurea in *Scienze della Formazione nelle organizzazioni*, al quale lo studente intende trasferirsi.

Art. 22 - Norme transitorie

Tabella di raccordo tra insegnamenti del vecchio e del nuovo ordinamento.

In conformità della delibera S.A.R. 16.10.2007, è predisposta una tabella di conversione per consentire di mettere in corrispondenza gli insegnamenti dell'ordinamento secondo il D.M. 509/99 con gli insegnamenti dell'ordinamento secondo il D.M. 270/04. Tale tabella è acclusa al presente Regolamento e ne fa parte integrante.

Nel caso in cui sia necessaria un'integrazione ad insegnamenti già sostenuti, il docente verbalizzerà l'insegnamento per intero. Nell'assegnazione del voto finale il docente terrà conto della valutazione conseguita dallo studente nell'insegnamento del precedente ordinamento, anche in relazione al peso dei crediti già acquisiti.